



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal C.I. il 30 ottobre 2023

Il presente Regolamento, coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’istituto, è conforme ai principi e alle norme dei seguenti testi di riferimento:

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato agli Articoli 4 e 5 dal D.P.R. 235/2007;
- “Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;
- “Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, e sue modifiche e integrazioni;
- “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, emanato con il D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, con le ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169;
- Legge 8 ottobre 2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, integrata con le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA” allegate al D.M. del 12 luglio 2011 prot. 5669;
- Nota MIUR dell’11 aprile 2012 prot. n. 2209 “Viaggi di istruzione e visite guidate”;
- Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con BES”, integrata con i chiarimenti e le integrazioni della Nota MIUR 27 giugno 2013 prot. 1551 e della Circolare MIUR 22 novembre 2013 prot. 2563;
- “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”, diffuse con la Circolare MIUR 19 febbraio 2014 prot. 4233;
- Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”;
- Circolare MIM 19 dicembre 2022 prot. 107190 “Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe” e chiarimenti comunicati con la Circolare MIM 19 settembre 2023 prot. 3952;
- Legge Regionale Toscana 28 febbraio 2023, n. 8 “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

INDICE

TITOLO I (artt. 1-11)

Vita della comunità scolastica. Diritti e doveri degli studenti. Disposizioni organizzative 3

TITOLO II (artt. 12-16)

Codice di disciplina 13

TITOLO III (artt. 17-22)

Programmazione e realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione 18

TITOLO IV (artt. 23-24)

Funzionamento e attività degli organi collegiali 23

TITOLO V (artt. 25-29)

Criteri generali per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti 25

TITOLO I

Vita della comunità scolastica. Diritti e doveri degli studenti. Disposizioni organizzative.

Art. 1 La comunità scolastica

- 1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ONU, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3) La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Diritti degli Studenti

- 1) Lo studente ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti, il rispetto delle diversità e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, gli obiettivi didattici e formativi, i programmi e i contenuti dei singoli insegnamenti.
- 4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I docenti pertanto sono tenuti ad attivare con gli studenti un dialogo costruttivo, illustrando e motivando le scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

- 5) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative previste dal PTOF. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 5) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, pur vincolati alla reciprocità e al dovere del rispetto altrui. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 6) La scuola si impegna a porre sistematicamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 7) La scuola garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di istituto.
- 8) Previa autorizzazione del Consiglio d'istituto, gli studenti singoli e associati hanno diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola. È inoltre favorita la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 Doveri degli Studenti

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 4) Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'istituto.
- 5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Devono perciò contribuire a mantenere puliti e ordinati i locali e gli arredi, non imbrattando gli ambienti e le suppellettili ed utilizzando correttamente le strutture e i sussidi didattici.

Art. 4 Frequenza scolastica e modalità di giustificazione delle assenze

- 1) In base all'art. 14 c. 7 del D.P.R. 122/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali tuttavia il Collegio dei docenti stabilisce all'inizio di ogni anno scolastico motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In particolare, rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste le assenze dovute a:
 - a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 - b) terapie e/o cure programmate;
 - c) donazioni di sangue;
 - d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - e) partecipazione a competizioni di eccellenza (Olimpiadi, Campionati, *Certamina* ecc.), concorsi di esecuzione strumentale e rassegne musicali o coreutiche documentabili;
 - f) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- 2) Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate, attraverso l'apposita funzione presente nel registro elettronico ClasseViva (libretto web), da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, per i minori di diciotto anni; dallo studente stesso, se maggiorenne. La registrazione dell'avvenuta giustificazione rientra fra i doveri dei docenti e deve essere effettuata immediatamente dal docente all'atto di rientro dell'alunno in classe. Solo in via straordinaria, gli studenti privi di giustificazione possono essere ammessi con riserva alle lezioni e, in ogni caso, la giustificazione deve essere prodotta nel più breve tempo possibile. A seguito di reiterati ritardi nella presentazione delle giustificazioni, il Consiglio di classe può irrogare una sanzione disciplinare nei confronti dello studente.
- 3) Lo studente è tenuto a presentare la giustificazione anche per l'assenza alle lezioni svoltesi il giorno precedente in orario pomeridiano (lezioni curricolari dell'indirizzo musicale, corsi di recupero e attività pomeridiane previste dal Consiglio di classe).
- 4) Il certificato medico è richiesto solo quando previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.
- 5) In caso di ripetute assenze, su segnalazione del coordinatore di classe, verranno inviate tempestive comunicazioni alle famiglie anche degli alunni maggiorenni.
- 6) Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza devono essere giustificati separatamente.

Art. 5 Ingressi in ritardo e uscite anticipate

- 1) L'osservanza dell'orario da parte di tutte le componenti della comunità scolastica è garanzia di corretto e ordinato funzionamento della scuola.

- 2) L'inizio delle lezioni è fissato per le ore 8:00 sia per la sede centrale che per le succursali. Al suono della prima campanella, alle ore 7:55, gli studenti potranno recarsi nelle proprie aule, dove troveranno ad accoglierli i docenti in servizio alla prima ora. Alle ore 8:00 il suono della seconda campanella segnala l'inizio della lezione. Possono essere ammessi in classe gli studenti che arrivano entro le 8:05. In tal caso, il docente provvederà a indicare sul registro il "ritardo breve". Reiterati "ritardi brevi" possono essere sanzionati a discrezione del Consiglio di classe.
- 3) Se il ritardo supera le 08:05, lo studente sarà ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione e il docente in servizio provvederà ad annotare sul registro di classe l'entrata in ritardo. Il giorno stesso o, comunque, quello successivo, lo studente dovrà presentare la giustificazione per l'ingresso in ritardo.
- 4) Gli studenti che entrano alle ore 09:00 per una variazione dell'orario devono preoccuparsi di arrivare alla sede scolastica in orario, in caso contrario non saranno ammessi in classe.
- 5) Non è consentito l'ingresso oltre le ore 09:00. D'altronde, in via eccezionale, può essere autorizzato l'ingresso alle ore 10:00 (terza ora di lezione), nel caso di visite specialistiche o terapie sanitarie, di cui le famiglie dovranno informare con debito anticipo i collaboratori del dirigente scolastico.
- 6) Le uscite anticipate non sono consentite, se non per giustificati motivi. Gli studenti minorenni potranno uscire solo se prelevati da un genitore o da persona autorizzata con delega scritta, corredata di fotocopia del documento di identità del delegante, e munita a sua volta di valido documento di riconoscimento. Tale uscita dovrà essere annotata sul registro di classe dal docente in servizio, che provvederà anche a vidimare il libretto web dello studente con la richiesta del genitore.
- 7) In caso di malessere dello studente, il docente o i collaboratori scolastici provvederanno ad avvisare la famiglia. Non è consentito agli studenti avvertire direttamente la famiglia con il proprio telefono cellulare. Lo studente maggiorenne non può uscire da solo in caso di malessere.
- 8) Le variazioni di orario disposte dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori verranno comunicate alle famiglie tramite avviso pubblicato sul sito web dell'istituto e sulla bacheca del registro elettronico. Tale pubblicazione avverrà entro le ore 16:00 del giorno precedente a quello per il quale viene predisposta la variazione d'orario. I genitori (o i legali tutori) degli studenti minorenni dovranno provvedere a controllare quotidianamente la bacheca e sottoscrivere, tramite l'apposita funzione del registro elettronico, la presa visione dell'avviso. In caso contrario, i minori saranno trattenuti a scuola sotto la custodia dei collaboratori scolastici fino all'ora in cui avrebbero avuto regolarmente termine le lezioni.
- 9) Non possono essere richiesti permessi di uscita anticipata superiori a un'ora rispetto all'orario della classe e comunque non prima delle ore 11:05 (alle 11:05 se la classe in quel giorno esce alle ore 12:00, alle 12:00 se esce alle 13:00). In via eccezionale, può essere autorizzata un'uscita anticipata di due ore rispetto al termine delle attività didattiche, nel caso di visite specialistiche o terapie sanitarie, di cui le famiglie dovranno in ogni caso informare con debito anticipo i collaboratori del dirigente scolastico.

- 10) I genitori o le persone da loro incaricate possono prelevare gli studenti solo al cambio dell'ora per non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni, con l'unica eccezione della richiesta di uscita per motivi di salute.
- 11) È demandata alla discrezionalità del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori la soluzione di casi particolari.
- 12) Sono concessi non più di otto permessi di entrata in ritardo e/o uscita anticipata (cumulativi) nel corso dell'intero anno scolastico. Superato questo limite, lo studente in ritardo non sarà ammesso alle lezioni e non saranno concessi permessi di uscita anticipata, se non per motivi di salute.
- 13) Le richieste di permessi permanenti di entrata in ritardo e/o uscite anticipate, per documentati motivi legati ai trasporti o a particolari esigenze sanitarie, devono essere presentate presso la segreteria didattica entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico. Se la richiesta è dovuta a frequenti ritardi dei mezzi pubblici di trasporto, sull'apposito modulo devono essere indicati il luogo di residenza, il mezzo pubblico utilizzato e il suo orario. È inoltre necessario allegare alla richiesta la fotocopia dell'abbonamento al mezzo pubblico utilizzato. Si precisa che in nessun caso saranno concessi permessi permanenti di ingresso posticipato oltre le 08:10.
- 14) Gli studenti che non si avvalgono dell'I.R.C. (Insegnamento Religione Cattolica), nel caso in cui abbiano scelto lo studio libero e intendano uscire dalla scuola prima del termine o in ore intermedie, devono presentare presso la segreteria didattica l'autorizzazione delle famiglie che si assumono ogni responsabilità, liberando l'istituto da qualunque obbligo di vigilanza.
- 15) I ragazzi che, pur non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, hanno richiesto di rimanere nell'istituto devono recarsi nell'aula o negli spazi loro riservati, sotto la custodia dei collaboratori scolastici.

Art. 6 Disposizioni organizzative e norme di comportamento

- 1) Durante le ore di lezione agli studenti è consentito uscire dalla classe, con l'autorizzazione del docente, per brevi periodi (di norma non superiori a cinque minuti). I docenti sono tenuti a concedere l'autorizzazione per uscire dalla classe ad un solo alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Escluse eventuali convocazioni da parte della segreteria, della presidenza o della vicepresidenza, le uscite dall'aula sono consentite esclusivamente per utilizzare i servizi igienici. È permesso utilizzare solo il bagno di pertinenza della classe.
- 2) Al cambio dell'ora, fra una lezione e l'altra, gli studenti sono tenuti a rimanere nella loro aula. L'autorizzazione a uscire dall'aula deve essere richiesta al docente in ingresso nell'ora successiva di lezione.
- 3) Negli spostamenti necessari per raggiungere la palestra o i laboratori gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento disciplinato e tale da non recare disturbo alle attività didattiche in corso.
- 4) È vietato interrompere il regolare svolgimento delle lezioni da parte di studenti esterni alla classe, se non per la trasmissione di comunicazioni autorizzate per iscritto dalla presidenza.

- 5) Durante l'intervallo gli studenti sono tenuti a non allontanarsi dall'area in cui è ubicata la loro classe, se non per il tempo necessario a raggiungere i distributori delle bevande o i servizi igienici, allo scopo di evitare lo spostamento indiscriminato da un piano all'altro e il conseguente sovraffollamento dei corridoi. È severamente proibito correre nei corridoi o sulle scale, sporgersi o sedersi sui davanzali, lanciare oggetti dalle finestre. Al docente in servizio alla terza ora spetta l'obbligo di sorvegliare gli studenti in classe e negli spazi adiacenti l'aula, al fine di evitare danni e pregiudizi alle persone e alle cose. Ai collaboratori scolastici compete la vigilanza degli spazi comuni e dei servizi igienici.
- 6) In tutti i locali della scuola è fatto divieto a chiunque di fumare. Il mancato rispetto del suddetto divieto è sanzionato come disposto dalle Leggi 11 novembre 1975 n. 584 e 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni. Per gli studenti è inoltre prevista una sanzione disciplinare in quanto si tratta di una effrazione a una legge dello Stato.
- 7) È assolutamente vietato il consumo di bevande alcoliche e, ovviamente, quello di sostanze stupefacenti, che costituisce un reato.
- 8) È assolutamente vietato introdurre nei locali della scuola e detenere in tutte le attività organizzate dall'istituto oggetti atti a procurare danno assimilabili ad armi proprie o improprie, comportamento che ugualmente si configura come un reato.
- 9) Per motivi di ordine e sicurezza agli studenti è fatto divieto di:
 - a) utilizzare l'ascensore del plesso scolastico, fatta eccezione per i casi di necessità debitamente autorizzati;
 - b) introdurre senza autorizzazione cibi e bevande non confezionate per uso diverso dalla merenda personale da consumare durante l'intervallo. È possibile introdurre alimenti esterni confezionati, con chiara data di scadenza e ingredienti, solo se autorizzati nell'ambito di momenti conviviali.
- 10) In tutti i locali della scuola è vietato l'uso di telefoni cellulari, di fotocamere, videocamere e di registratori vocali, fatta eccezione per l'utilizzo a fini didattico-educativi o istituzionali. Qualora questo divieto venisse disatteso, il docente è tenuto a ritirare il dispositivo elettronico, che verrà restituito, a fine mattinata, a uno dei genitori previa ammonizione scritta sul registro di classe e notifica alla famiglia.
- 11) Nella rete internet, nei siti web, nei portali e in quant'altro possa divenire pubblico è vietata la diffusione da parte degli allievi di filmati, immagini o registrazioni aventi per oggetto persone appartenenti alla comunità scolastica ovvero episodi verificatisi nell'ambito dell'istituzione scolastica.
- 12) Durante lo svolgimento di attività didattiche, in cui sia prevista l'utilizzazione di strumenti informatici (pc, tablet ecc.), i docenti vigileranno assiduamente affinché gli studenti non utilizzino programmi illecitamente introdotti nella scuola o illecitamente riprodotti, informandoli che è fatto divieto di copiare, riprodurre e installare nuovi programmi o file, scaricare oppure scambiare qualunque materiale che la legge vigente consideri reato. Questo vale anche per i programmi non coperti da copyright o che non richiedono licenza d'uso. È vietato inoltre cancellare o prelevare i programmi dai computer, modificarne la configurazione,

utilizzare il terminale per videogiochi e qualsiasi altro uso che possa creare danni alle attrezzature dell'istituto. Se dall'inosservanza delle presenti norme deriverà un danno patrimoniale, i responsabili sono tenuti al risarcimento.

- 13) Il personale di portineria è tenuto al controllo degli accessi e alla identificazione delle persone. Non possono in nessun caso entrare estranei non autorizzati.
- 14) È severamente vietato uscire dal plesso scolastico prima del termine delle lezioni, senza autorizzazione.

Art. 7 Utilizzo dei laboratori, della biblioteca e delle aule speciali

- 1) Il funzionamento dei laboratori, della biblioteca e delle aule speciali è affidato ai rispettivi responsabili. Esso è regolato da apposite norme concordate con il Dirigente scolastico e il D.S.G.A, consegnatario dei beni mobili. L'assistente di laboratorio avrà il compito di collaborare attivamente alla custodia delle attrezzature e dei materiali presenti nelle singole strutture. Turni e orari sono definiti in relazione alle esigenze didattiche dei docenti.
- 2) Gli studenti non possono accedere ai laboratori, se non accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico autorizzato dal Dirigente.
- 3) All'inizio di ogni anno scolastico, i docenti responsabili provvederanno a redigere apposite tabelle, da affiggere all'ingresso di ogni laboratorio, con l'indicazione delle modalità di prenotazione e degli orari di utilizzo.
- 4) L'aula magna viene utilizzata per attività organizzate dall'Istituzione scolastica e può essere prenotata attraverso il registro elettronico.
- 5) La biblioteca dell'istituto ha lo scopo di favorire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e di offrire la possibilità di ampliamento e di aggiornamento culturale. I singoli docenti, che avessero necessità di svolgere delle ore di lezione in biblioteca, devono effettuare la prenotazione attraverso il registro elettronico.
- 6) Tutti i laboratori sono a disposizione dei docenti e degli studenti anche in ore pomeridiane per studi e ricerche, sempre con la presenza del docente della materia e di un assistente tecnico, che assumono la responsabilità della conservazione e del rispetto della strumentazione didattico-scientifica.

Art. 8 Vigilanza sugli studenti

- 1) Al momento dell'ingresso a scuola ogni docente, in servizio durante la prima ora di lezione, assicurerà l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti al loro arrivo in aula, dove dovrà trovarsi cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, come previsto dalle norme contrattuali.
- 2) Durante le attività scolastiche, la vigilanza sugli studenti compete ai docenti nell'ambito delle classi a loro assegnate e del loro orario di lezione, indipendentemente dai locali utilizzati (aule normali, aule speciali, laboratori, palestra ecc.), e ai collaboratori scolastici nell'ambito della scuola e del loro orario di lavoro.
- 3) Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e la prescritta vigilanza

sugli studenti, se il docente in orario non è in classe dopo cinque minuti dal suono della campanella, ciascun collaboratore scolastico, per le classi di propria pertinenza, è tenuto a informare il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori.

- 4) I collaboratori scolastici devono verificare costantemente se vi siano classi incustodite e darne sollecitamente notizia al Dirigente scolastico oppure in sua assenza, nell'ordine, ai suoi collaboratori oppure al docente più anziano in servizio, affinché prendano i provvedimenti necessari e possibili. In tal caso, è compito dei collaboratori scolastici vigilare sugli studenti, finché non arriverà in aula il docente.
- 5) La sorveglianza degli studenti fuori dall'aula, durante il cambio degli insegnanti, è compito precipuo dei collaboratori scolastici, che devono anche provvedere a far rientrare in classe chi sosta nei corridoi.
- 6) È compito dei collaboratori scolastici vigilare presso gli accessi alle sedi durante l'ingresso e l'uscita degli studenti e per l'intera mattinata, al fine di impedire uscite o entrate abusive durante l'orario di lezione e l'intervallo.
- 7) I docenti sono tenuti alla presenza in aula per tutta la durata dell'ora di lezione, vigilando assiduamente e senza soluzione di continuità sugli studenti affidati, al fine di salvaguardare la loro incolumità fisica e di assicurare il rispetto delle strutture scolastiche, delle suppellettili e dei sussidi didattici.
- 8) Gli insegnanti accerteranno che gli studenti assicurino il rispetto delle norme igieniche nelle aule scolastiche e negli ambienti utilizzati. In caso di comportamenti negligenti, il docente in servizio segnalerà l'accaduto all'ufficio di presidenza.
- 9) I docenti sono tenuti a comunicare la loro assenza tempestivamente e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lezione. Di norma, la funzione di sostituire i docenti assenti è delegata dal Dirigente scolastico ai suoi collaboratori. Nell'impossibilità di sostituire il docente assente, il Dirigente scolastico ovvero i docenti collaboratori dispongono variazioni di orario che verranno comunicate agli studenti e alle loro famiglie secondo le modalità riportate all'art. 5 c. 8 del presente Regolamento. Il trasferimento degli studenti dalla sede centrale alla palestra esterna o alle sedi succursali e viceversa, avviene sotto la vigilanza dei docenti o dei collaboratori scolastici. Gli studenti che concludono le lezioni della mattinata presso la palestra esterna, potranno uscire direttamente secondo il normale orario.
- 10) Gli spostamenti all'interno dell'istituto tra aule normali e aule speciali/laboratori e viceversa devono avvenire in gruppi compatti, sotto la diretta sorveglianza dei docenti in servizio secondo l'orario di lezione.
- 11) Il docente che, per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio, deve allontanarsi dalla classe momentaneamente, è tenuto a convocare il collaboratore scolastico assegnato al piano e affidargli il servizio di vigilanza sugli studenti.
- 12) Durante l'intervallo, la sorveglianza sarà attuata dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici, come indicato nell'art. 6 c. 5 del presente Regolamento. Si ricorda, comunque, che tutto il personale presente a scuola in base all'orario di servizio è responsabile di quanto accade all'interno dell'istituto.

- 13) Al momento dell'uscita da scuola gli insegnanti dell'ultima ora di lezione cureranno l'ordinato deflusso degli studenti, raccomandando loro anche di non indugiare nelle adiacenze dell'edificio, per evitare che, a causa dell'eccessivo affollamento, si possano creare situazioni di pericolo.
- 14) I docenti che hanno l'ultima ora di lezione non possono lasciare l'aula, finché tutti gli studenti della classe non siano usciti.
- 15) In ogni momento il buon funzionamento e l'ordine sono affidati al senso di responsabilità degli studenti, alla loro buona educazione, al senso del rispetto e alla loro maturità civile.

Art. 9 Utilizzo dei distributori e delle fotocopiatrici

- 1) Macchine erogatrici di acqua e di bevande calde sono a disposizione degli studenti e del personale docente e non docente. Gli studenti devono consumare le bevande calde sul posto di ristoro e, comunque, al di fuori delle ore di lezione.
- 2) L'uso delle fotocopiatrici in dotazione all'istituto è consentito al personale docente e non docente, per finalità strettamente didattiche. Il materiale da fotocopiare è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore e pertanto i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 10 Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario

- 1) Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.
- 2) È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche).
- 3) È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali ecc.
- 4) La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
- 5) Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
- 6) Per gli studenti si prevede di:
 - a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola;
 - b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali;
 - c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.

Art. 11 Attività extrascolastiche

- 1) L'attività extrascolastica è finalizzata all'arricchimento culturale degli studenti e all'integrazione dell'attività didattica. Contenuti e modalità di attuazione sono definiti in base alla programmazione inclusa nel PTOF.
- 2) La scuola rimane aperta nelle ore pomeridiane, dal lunedì al venerdì, secondo un orario stabilito dalla contrattazione d'istituto all'inizio dell'anno scolastico.
- 3) Per poter usufruire dei locali della scuola in orario extrascolastico, docenti, studenti e genitori devono farne motivata richiesta scritta al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima.

TITOLO II

Codice di disciplina.

Art. 12 Sanzioni disciplinari

- 1) Costituiscono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti, che compromettano:
 - a) la regolare frequenza delle lezioni;
 - b) il rispetto degli altri;
 - c) il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza;
 - d) il rispetto dell'ambiente scolastico e delle sue attrezzature;
 - e) il rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento.
- 2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento dello studente può avere effetti sulla valutazione del profitto in ogni singola disciplina. Tuttavia, il comportamento dello studente è valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, intermedio e finale, e concorre alla valutazione complessiva.
- 4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.
- 5) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 6) Con riferimento ai doveri degli studenti di cui agli artt. 3, 4, 5 e alle norme di comportamento di cui all'art. 6 del presente Regolamento, si individuano le mancanze disciplinari e le sanzioni corrispondenti come esposto nel seguente prospetto.

	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente
I.	<ul style="list-style-type: none">- Frequenti ritardi brevi all'entrata- Ritardo nella presentazione della giustificazione delle assenze- Mancanza del materiale didattico o degli strumenti- Uso di un linguaggio inappropriato	Ammonizione orale personale in classe o in privato	Docente

	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente
II.	<ul style="list-style-type: none"> – Reiterazione dei comportamenti elencati nella sezione I – Mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti o il personale della scuola 	Annotazione scritta sul registro di classe e, in caso di persistenza del comportamento, convocazione della famiglia	Docente
III.	<ul style="list-style-type: none"> – Uso non autorizzato di smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico – Linguaggio blasfemo – Violazione del divieto di fumo – Allontanamento non autorizzato dalla classe 	<p>Ammonizione scritta (contestazione scritta formale del fatto avvenuto con annotazione sul registro di classe e lettera alla famiglia)^{1) 2)}</p> <p>1) Nel caso di utilizzo non autorizzato di cellulari o altri dispositivi elettronici, il docente che rileva l'infrazione procederà al sequestro dell'apparecchio, che al termine della mattinata potrà essere ritirato presso la segreteria didattica dai genitori dello studente, o da chi ne fa le veci.</p> <p>2) Nel caso di violazione del divieto di fumo è prevista anche la sanzione pecuniaria di legge.</p>	Dirigente scolastico
IV.	<ul style="list-style-type: none"> – Gravi comportamenti in violazione dei doveri di correttezza verso i compagni, in particolar modo negli spogliatoi della palestra e nei bagni – Offese alla persona, aggressioni, violenze, danni al patrimonio scolastico 	Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni (eventuale esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione)	Consiglio di Classe
V.	<ul style="list-style-type: none"> – Grave e/o reiterata mancanza di rispetto verso i compagni, i docenti o il personale dell'istituto – Atti che mettano in pericolo l'incolumità propria e altrui 	Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni	Consiglio di istituto

7) Per le sanzioni di cui alle sezioni III, IV, V della precedente tabella, la contestazione di addebito – successiva alla nota disciplinare riportata dal docente al momento della rilevazione della mancanza disciplinare – deve essere notificata entro cinque giorni dal fatto o dalla conoscenza del fatto. Le eventuali giustificazioni a discolpa devono essere prodotte, in forma scritta, entro due giorni dalla notifica della contestazione; la conclusione del procedimento deve avvenire

entro quindici giorni dalla contestazione, attraverso un provvedimento motivato, contenente l'indicazione dell'impugnabilità dello stesso, dell'organo competente a decidere il ricorso e il termine entro cui va presentato.

- 8) In riferimento al divieto di fumo, si specifica che i docenti e il personale in servizio vigileranno sull'osservanza del divieto, segnalando verbalmente l'infrazione al trasgressore e al responsabile dell'osservanza del divieto di fumo, che procederà alla formalizzazione della contestazione e all'irrogazione dell'ammenda secondo legge. L'ammenda dovrà essere pagata entro quindici giorni tramite il modello F23 (codice tributo 131T); la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata allo sportello della Segreteria didattica nell'orario di apertura. Restano ferme le procedure di ordine disciplinare secondo quanto riportato in sinossi.
- 9) Per quanto concerne la recidiva si prende in considerazione il comportamento dello studente globalmente e senza specifici limiti di tempo.
- 10) Tutte le infrazioni previste dal presente Regolamento sono sanzionabili quando vengono commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.
- 11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono disposte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 13 Effetti delle sanzioni nella fattispecie di reato

- 1) Qualora il comportamento dello studente sia tale da configurare una fattispecie astratta di reato, il Dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 C.P.
- 2) L'iniziativa disciplinare della scuola viene comunque assunta in presenza di fatti addebitati allo studente, che devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti; ciò indipendentemente dagli autonomi accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente dichiarati con sentenza del giudice penale.

Art. 14 Risarcimento dei danni

- 1) Al fine di salvaguardare il patrimonio scolastico, l'alunno che venga riconosciuto dolosamente responsabile di danneggiamenti alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature è tenuto a risarcire il danno dietro presentazione di fattura da parte della scuola.
- 2) Nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, è la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati nell'attività didattica.
- 3) Per gli atti vandalici compiuti negli spazi comuni e nell'impossibilità di accertare i responsabili, è la comunità scolastica nel suo insieme a risarcire il danno.

Art. 15 Organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari

- 1) Gli organismi scolastici competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:
 - a) i singoli docenti, i collaboratori del Dirigente e il Dirigente scolastico per l'annotazione scritta sul registro di classe;
 - b) il Dirigente scolastico e il coordinatore del Consiglio di Classe, per la ammonizione scritta con segnalazione obbligatoria alla famiglia;
 - c) il Consiglio di Classe, per la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a un massimo di quindici giorni;
 - d) il Consiglio d'istituto per le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- 2) Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze.
- 3) Nel caso delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, è previsto un dibattito di fronte al Consiglio di Classe o d'istituto, a cui sono invitati a partecipare l'allievo e i suoi genitori, o chi ne fa le veci.
- 4) Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 297/1994, il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- 5) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza. Una volta che la decisione è stata assunta, assume il carattere della collegialità. Si precisa che per la validità della riunione è richiesta, sia per il Consiglio di classe che per quello d'istituto, la presenza della metà più uno dei componenti. Inoltre, è opportuno ricordare che tutti i membri degli organi collegiali sono rigorosamente tenuti a rispettare il segreto d'ufficio, pertanto le singole posizioni assunte all'interno dell'assemblea, nonché l'andamento delle discussioni che hanno poi portato alle deliberazioni, non possono essere rilevate all'esterno, né in alcun modo agli allievi o ai genitori di questi.
- 6) I provvedimenti adottati dal Consiglio di classe e dal Consiglio d'istituto saranno motivati nel verbale della seduta e ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia dello studente; ogni documentazione sarà inserita nel fascicolo personale dello studente.
- 7) Allo studente può essere offerta la possibilità di sostituire la sanzione con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o in altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione.

Art. 16 Impugnazioni e ricorsi. Organo di garanzia

- 1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente,

da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori tutti designati dal Consiglio d'istituto.

- 2) L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del presente Regolamento.
- 3) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel presente Regolamento. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
- 4) L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.
- 5) Il parere di cui al comma 4 è reso entro in termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO III

Programmazione e realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Art. 17 Definizione

- 1) Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono iniziative di ampliamento e approfondimento dell'offerta formativa, organizzate allo scopo di soddisfare esigenze di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive; integrano le attività educative scolastiche facenti parte del curriculum di istituto e favoriscono la socializzazione fra alunni e insegnanti. Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono inseriti in un percorso didattico chiaramente finalizzato e costituiscono parte integrante della programmazione didattica annuale o pluriennale delle classi. Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se effettuate in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole, che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In quest'ottica il presente Regolamento, nel rispetto e a integrazione delle vigenti disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme a cui i partecipanti a queste iniziative dovranno attenersi allo scopo di garantirne la buona riuscita.
- 2) Le tipologie di queste iniziative sono così articolate:
 - a) uscite didattiche con itinerario breve e della durata di una mattinata scolastica (spettacoli teatrali, visite a monumenti o musei cittadini, partecipazione a eventi culturali in luoghi raggiungibili a piedi);
 - b) visite guidate a città, mostre, monumenti, musei, parchi naturali, ecc., comprese nell'arco di una sola giornata;
 - c) viaggi di istruzione della durata di più giorni, finalizzati a una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
 - d) scambi culturali con scuole dei paesi la cui lingua è materia di studio nel nostro istituto;
 - e) soggiorni studio, anche in sostituzione degli scambi culturali, laddove questi ultimi risultino di difficile realizzazione.

Iniziative finalizzate al solo intrattenimento o aventi carattere esclusivamente ricreativo non sono proponibili.

Art. 18 Programmazione e organizzazione

- 1) Tutte le iniziative di cui all'art. 17 c. 2 devono essere approvate preventivamente dai singoli Consigli di classe. In particolare i progetti di cui ai punti c) ed e) devono essere inderogabilmente inseriti nella pianificazione didattica annuale, in occasione dei Consigli di classe di ottobre.
- 2) La progettazione compete principalmente ai docenti proponenti e accompagnatori, i quali provvederanno a elaborare un accurato piano di viaggio.
- 3) Il docente che propone il viaggio è tenuto sempre a motivare la scelta e a discuterla con gli studenti. La proposta deve tener conto:

- a) della compatibilità della iniziativa con gli obiettivi culturali e didattici indicati nella programmazione annuale della classe;
- b) dell'impegno economico a carico delle famiglie;
- c) dell'incidenza sul normale svolgimento delle attività didattiche delle varie discipline;
- d) dell'individuazione dei docenti accompagnatori e dei loro eventuali sostituti.

Per verificare la sostenibilità economica dell'iniziativa proposta, i docenti organizzatori possono orientativamente anche rivolgersi in modo autonomo a una qualsiasi agenzia di viaggi, specificando che il preventivo è da loro richiesto a titolo personale e non per conto dell'istituto.

4) Completata la fase di progettazione, il docente organizzatore provvede a presentare in Segreteria didattica la proposta, indirizzata al Dirigente Scolastico, di effettuazione della uscita didattica o del viaggio di istruzione, attraverso la compilazione dell'apposito modulo, in cui devono essere riportati:

- a) gli estremi della delibera del Consiglio di Classe;
- b) la destinazione;
- c) gli obiettivi culturali e didattici;
- d) programma analitico del viaggio (mezzo di trasporto, periodo, durata, trattamento richiesto);
- e) classe partecipante ed eventuali classi con cui ci si è coordinati (con indicazione del numero totale di studenti);
- f) nomi e firme dei docenti accompagnatori e dei loro eventuali sostituti.

In seguito, verificata da parte del Dirigente e dei suoi collaboratori la congruità e la completezza di ogni proposta, si procede a richiedere l'adesione formale delle studentesse e degli studenti, inviando alle famiglie il programma del viaggio di istruzione e il tetto massimo di spesa previsto. In questa fase si procede anche alla richiesta di un anticipo sulla quota di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 20 c. 4 del presente Regolamento. Se il numero dei partecipanti fosse inferiore a quanto previsto in fase di progettazione, l'iniziativa potrebbe non essere realizzata. In tal caso, la scuola provvederà a restituire alle famiglie l'anticipo versato.

- 5) Acquisito il numero dei partecipanti, la scuola procede a bandire una gara d'appalto aperta ad agenzie qualificate e a esaminare tempestivamente le offerte pervenute. La fornitura sarà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso di viaggi di istruzione, scambi culturali e soggiorni studio articolati su più giorni, è necessaria l'approvazione del Consiglio d'istituto.
- 6) Il Dirigente Scolastico, tramite la Segreteria didattica, provvederà a far ricevere ai docenti interessati l'incarico formale di accompagnatore e questi dovranno sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di vigilanza per tutta la durata dell'attività programmata.

Art. 19 Periodo di effettuazione, condizioni di fattibilità

- 1) Tutte le iniziative di cui all'art. 17 c. 2 devono essere effettuate entro il mese di aprile e, nel caso specifico dei viaggi di istruzione di cui al punto c), nel periodo indicato dal Collegio dei docenti all'inizio dell'anno scolastico. Si possono concedere deroghe per attività sportive, musicali ed escursioni di tipo naturalistico.

- 2) Tutte le iniziative devono essere economicamente sostenibili sia dalle famiglie degli studenti che dalla scuola.
- 3) Per realizzare ogni tipo di uscita è richiesta la partecipazione di almeno il 75% degli alunni di ogni classe coinvolta. Tale percentuale deve essere calcolata sul totale degli studenti effettivamente frequentanti. Non si ammettono deroghe, se non nel caso degli scambi culturali.
- 4) Per effettuare le attività di cui ai punti b), c), d), e) dell'art. 17 c. 2, è richiesta la presenza di almeno un docente accompagnatore ogni quindici studenti. Inoltre, deve essere sempre garantita la presenza di almeno un docente di ogni classe coinvolta. Laddove il Consiglio di classe ravvisi la necessità di un incremento di docenti accompagnatori, per motivi di sicurezza e di responsabilità nella sorveglianza degli alunni, è consentita la partecipazione di più insegnanti accompagnatori.
- 5) Per effettuare le attività di cui al punto a) dell'art. 17 c. 2, è richiesta la presenza di un solo docente accompagnatore per classe, che verrà eventualmente affiancato da un collaboratore scolastico durante il trasferimento dall'istituto alla meta.
- 6) Per ciascun viaggio, potranno aggregarsi più classi al fine di abbattere i costi di noleggio degli automezzi, evitando, comunque, un numero eccessivo di partecipanti per comprensibili motivi di sicurezza.
- 7) I viaggi di istruzione di più giorni possono riguardare da un minimo di due classi a un massimo di quattro classi; i gruppi che partecipano alla stessa iniziativa (come meta e come periodo) devono essere formati da un minimo di due classi a un massimo di tre; non possono esserci più di due gruppi.
- 8) È obbligatorio indicare sempre un "accompagnatore sostituto" da utilizzare nel caso di un'improvvisa assenza di uno degli accompagnatori ufficiali (anche di classi diverse), per evitare di annullare l'uscita didattica all'ultimo momento con aggravii economici agli allievi e alle famiglie.
- 9) Nel programmare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, i Consigli di classe in cui sono presenti alunni disabili devono responsabilmente e opportunamente valutare le mete e gli itinerari in riferimento alla partecipazione degli stessi (anche con percorsi parzialmente differenziati), tenendo conto del livello di inserimento di attività della classe, evitando, comunque, esclusioni a priori dalla partecipazione.
- 10) In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di studenti che usufruiscono della Legge 104/92, è indispensabile che il Consiglio di classe acquisisca il parere del GLO, allo scopo di definire, caso per caso, le specifiche misure organizzative da mettere in atto. Le eventuali spese di accompagnamento saranno poi condivise da tutti i partecipanti, onde evitare nei confronti degli studenti con disabilità una discriminazione perseguibile ai sensi della Legge 1 marzo 2006, n. 67.

Art. 20 Durata e tetto di spesa

- 1) Le iniziative di cui all'art. 16 c. 2 punti b), c), d), e) non possono essere complessivamente superiori ai sette giorni per ogni classe. In particolare si specifica che:
 - a) è possibile un viaggio di istruzione della durata massima di tre giorni consecutivi e tre visite guidate;
 - b) è possibile un viaggio di istruzione della durata massima di sei giorni consecutivi e una visita guidata.
- 2) Nel caso dei viaggi di più giorni, le domeniche e le festività eventualmente utilizzate non rientrano nel computo.
- 3) Il Consiglio d'istituto potrà non autorizzare iniziative il cui costo venga ritenuto eccessivamente oneroso per gli studenti. Il tetto massimo di spesa per i viaggi d'istruzione di cinque giorni è fissato in circa € 500,00; per i viaggi d'istruzione di tre giorni in circa € 300,00, comprensivo di trattamento di mezza pensione, degli ingressi ai musei e delle guide.
- 4) Al momento dell'adesione iniziale, la famiglia dello studente dovrà versare la somma di € 150,00 (per i viaggi fino a quattro giorni) e di € 250,00 (per i viaggi oltre i quattro giorni) a titolo di caparra, che sarà trattenuta dalla scuola in caso di rinuncia.
- 5) È previsto il finanziamento parziale agli studenti in precarie condizioni economiche accertate, compatibilmente con le risorse disponibili, previa richiesta scritta, riservata, al Dirigente Scolastico.
- 6) Per quanto concerne la quota totale o a titolo di anticipo versata dagli studenti, essa dovrà essere corrisposta con il sistema PagoPA.

Art. 21 Responsabilità degli accompagnatori

- 1) Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti (ed alle responsabilità di cui all'art. 2048 C.C. integrato dall'art. 61 Legge 11 luglio 1980 n. 312), anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli studenti non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio. Nelle iniziative all'estero è opportuno indicare come accompagnatore almeno un docente di lingua straniera ovvero uno degli accompagnatori dovrà dichiarare di possedere una sufficiente conoscenza della lingua inglese ovvero di quella del paese che si va a visitare.
- 2) Alle iniziative organizzate dalla scuola non è consentita la partecipazione di persone diverse dall'accompagnatore, a meno che non sia stata concessa loro una specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico stesso può partecipare, a sua discrezione, alle iniziative.
- 3) Ogni docente può dare la propria disponibilità per le uscite didattiche fino a un massimo di sei giorni per ogni anno scolastico, fatta eccezione per gli scambi culturali all'estero.

Art. 22 Responsabilità degli studenti e delle famiglie

- 1) Ferme restando le responsabilità dell'istituto in merito all'organizzazione e dei docenti

accompagnatori per quanto attiene la sorveglianza, si puntualizza che quest'ultima non potrà ragionevolmente protrarsi per tutta la notte, nell'eventuale ricerca e nel controllo di alunni dai comportamenti immaturi e irresponsabili. Non è infrequente, infatti, il caso di studenti che vedono la lontananza della famiglia e il raggrupparsi come occasione per dar libero sfogo ad atteggiamenti e azioni che, oltre ad arrecare molestie e disturbi al prossimo (soprattutto nel locale di alloggio), arrecano danni a persone o cose. Con ciò si intende segnalare l'oggettiva difficoltà della sorveglianza notturna e si confida nell'opera di sensibilizzazione delle famiglie affinché tutti gli alunni mantengano sempre comportamenti maturi e consapevoli, in modo particolare durante le ore di riposo notturno in albergo. Ciò anche al fine di evitare provvedimenti d'ordine disciplinare a carico degli eventuali responsabili. Si ricorda che durante tutto il viaggio è assolutamente vietato bere alcolici o assumere sostanze stupefacenti d'ogni genere.

- 2) Gli alunni devono essere consapevoli che durante tutto il viaggio di istruzione non vengono meno, anzi si rafforzano, i normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. Gli alunni, essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci e in quelli coi docenti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione del viaggio o della visita.
- 3) Nel caso di gravi infrazioni disciplinari è previsto l'immediato rientro dello studente responsabile, previa comunicazione alla famiglia. Le spese del rientro, se effettuato con accompagnatore, saranno a carico della famiglia.
- 4) Eventuali danni prodotti dallo studente dovranno essere risarciti dalla famiglia.

TITOLO IV

Funzionamento e attività degli organi collegiali.

Art. 23 Indicazioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

- 1) Gli organi collegiali devono essere convocati con un anticipo non inferiore ai cinque giorni dalla data della riunione. Solo in caso di accertata ed evidente urgenza tale limite può essere ridotto ad una giornata (ventiquattro ore) anche mediante comunicazione telefonica.
- 2) I Consigli di classe e il Collegio dei docenti vengono convocati con una circolare del Dirigente Scolastico pubblicata sul sito web della scuola. Il Consiglio di istituto viene convocato tramite messaggio e-mail trasmesso dal Presidente, attraverso la Segreteria amministrativa, ai singoli membri dell'organo. La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla elezione dei membri delle diverse componenti della scuola, è disposta dal Dirigente Scolastico.
- 3) Nella convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno della riunione, stabilito dai presidenti degli organi collegiali. Non si può deliberare su punti non chiaramente indicati nell'ordine del giorno.
- 4) Ogni componente di un organo collegiale può proporre punti all'ordine del giorno: i punti all'ordine del giorno proposti in un regolare seduta dell'organo collegiale devono apparire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
- 5) Per ogni riunione degli organi collegiali viene redatto un verbale, approvato dalla maggioranza dei membri e firmato da presidente e segretario.
- 6) Le elezioni degli organi collegiali hanno luogo nei tempi e secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 24 Assemblee studentesche

- 1) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità di seguito esposte.
- 2) Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- 3) Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
- 4) I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di istituto.
- 5) Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'istituto.
- 6) È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto e una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra

assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto.

- 7) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- 8) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di Classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- 9) L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
- 10) La data di convocazione e l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto devono essere presentati al Dirigente scolastico con almeno dieci giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della riunione. I relatori devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di istituto.
- 11) La richiesta e l'ordine del giorno delle assemblee di classe devono essere presentati al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al docente referente delle succursali con almeno tre giorni di anticipo rispetto allo svolgimento della riunione.
- 12) Non è consentita alcuna attività didattica di altro tipo in occasione dell'assemblea studentesca di istituto.

TITOLO V

Criteria generali per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti.

Art. 25 Formazione delle classi prime e assegnazione della sezione

- 1) Nella formazione delle classi ci si atterrà ai seguenti criteri:
 - a) costituire gruppi omogenei dal punto di vista numerico ma eterogenei per sesso, etnia, competenze acquisite, rendimento scolastico;
 - b) costituire classi possibilmente omogenee per lingua comunitaria 2;
 - c) distribuire equamente gli studenti provenienti dalla stessa scuola secondaria di primo grado;
 - d) inserire, compatibilmente con le esigenze di cui ai precedenti criteri, un compagno richiesto dallo studente e/o genitore; la richiesta sarà, accolta purché sia reciproca e completa;
 - e) inserire i figli dei docenti dell'istituto nelle classi/sezioni in cui non insegnano i loro genitori;
 - f) compatibilmente con le esigenze di cui ai precedenti criteri (a,b,c,d,e), tener conto anche della provenienza degli studenti, soprattutto nel caso di allievi residenti nella stessa località, che è opportuno mantenere insieme sia per lo studio domiciliare (compiti a casa) sia per il trasporto (esigenze logistiche);

Su richiesta della famiglia, gli studenti, che hanno fratelli o sorelle iscritti nelle classi dell'istituto, potranno chiedere di essere inseriti nella sezione dei medesimi. Questa richiesta esclude la possibilità di indicare il compagno prevista al punto d).
- 2) Per quanto riguarda gli studenti disabili certificati è fondamentale inserirli in un gruppo con compagni che, negli anni di precedente scolarità, si sono dimostrate figure di riferimento positivo per gli allievi in questione.
- 3) I gruppi classe, una volta costituiti, saranno esposti all'albo: eventuali osservazioni da parte dei genitori potranno essere accolte se compatibili con i criteri precedenti.
- 4) L'assegnazione delle sezioni ai gruppi classe, avverrà mediante sorteggio pubblico.
- 5) Le richieste di cambiamento di sezione da parte degli studenti ripetenti la classe iniziale del corso di studi potranno essere accolte, fermo restando il rispetto dell'omogenea composizione delle classi e della normativa di legge.
- 6) Per l'indirizzo economico sociale, la scelta della seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo) all'atto dell'iscrizione è vincolante. Eventuali richieste di modifica della scelta della lingua potranno essere presentate prima dell'inizio dell'anno scolastico e saranno accettate solo se compatibili con la dotazione organica dell'istituto.

Art. 28 Cambiamento di sezione e divisione di classi

- 1) Per le classi successive a quella iniziale, fermo restando il rispetto dell'omogenea composizione delle classi e della normativa di legge, gli studenti ripetenti possono chiedere il cambiamento di sezione.
- 2) Le richieste di cambiamento di sezione di studenti non ripetenti, accompagnate da una motivazione documentata, vanno presentate entro il 15 novembre e sottoposte alla deliberazione del Consiglio di classe accogliente.

- 3) Per le eventuali divisioni di classi, dovute ad una contrazione dell'organico, si procederà secondo il criterio del sorteggio. Nel caso del liceo economico sociale si terrà, in ogni caso, preliminarmente conto della seconda lingua straniera studiata.

Art. 29 Assegnazione dei docenti alle classi

Fermo restando che la responsabilità di assegnazione dei docenti alle classi è attribuita al Dirigente scolastico (comma 2 art. 25/bis D Lgs. del 6 marzo 1998 n. 59), si condividono i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) continuità didattica, fatte salve esigenze organizzative e di opportunità;
- b) posizione del docente nella graduatoria interna di istituto;
- c) richiesta specifica del docente (dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno);
- d) possesso di competenze relative all'attuazione dei progetti del PTOF di istituto e all'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese (CLIL).

Il Segretario

Il Consiglio d'istituto

Il Dirigente Scolastico

Il Presidente



The image shows three handwritten signatures in black ink, each placed above a horizontal line. The signatures are for the Secretary, the School Director, and the President. The President's signature is written in blue ink.